



Decreto federale che accorda la garanzia federale alle Costituzioni rivedute dei Cantoni di Uri, Basilea Campagna e Appenzello Interno

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 51 e 172 capoverso 2 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 14 febbraio 2018²,

decreta:

Art. 1

È accordata la garanzia federale alla modifica della Costituzione del Cantone di **Uri** del 28 ottobre 1984³, accettata nella votazione popolare del 21 maggio 2017 (art. 26, 30 cpv. 2, primo periodo e 3, 66, rubrica e cpv. 1, 71, rubrica, cpv. 1 e disposizione transitoria, 107 cpv. 1 e 5, secondo periodo, 108 cpv. 1, 109a, 110, rubrica, cpv. 1, frase introduttiva, 2 e 3, 111 cpv. 1–3, 112, 113, 114, rubrica e cpv. 1 e 2, 116, rubrica e cpv. 1 e 2 e sostituzione di un'espressione).

Art. 2

È accordata la garanzia federale alla modifica della Costituzione del Cantone di **Basilea Campagna** del 17 maggio 1984⁴, accettata nella votazione popolare del 21 maggio 2017 (§ 45 cpv. 2, secondo periodo, 47a e 48 cpv. 1–4).

Art. 3

È accordata la garanzia federale alla modifica della Costituzione del Cantone di **Appenzello Interno** del 24 novembre 1872⁵, accettata nella votazione popolare del 30 aprile 2017 (art. 16 cpv. 1^{bis}).

¹ RS 101

² FF 2018 979

³ RS 131.214

⁴ RS 131.222.2

⁵ RS 131.224.2

Art. 4

Il presente decreto non sottostà a referendum.